

Comune di __SAN DAMIANO D'ASTI__

Provincia di _ASTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del
CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

(di cui ai commi 816 – 847,art.1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 12/03/2021

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Oggetto del canone
- Art. 2 Presupposto ed ambito di applicazione del canone
- Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone
- Art. 4 Suddivisione del territorio in zone
- Art. 5 Soggetti passivi e soggetto attivo
- Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone
- Art. 7 Tariffe
- Art. 8 Riscossione coattiva
- Art. 9 Rimborsi
- Art. 10 Contenzioso
- Art. 11 Trattamento dei dati personali

TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

- Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità
- Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 14 Esenzioni del canone
- Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone

TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

- Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità
- Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone
- Art. 18 Esenzioni del canone
- Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 21 SCIA per insegne d'esercizio, targhe ed esposizioni su immobili privati

- Art. 22 Avvio del procedimento amministrativo
- Art. 23 Termini per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 24 Istruttoria
- Art. 25 Conclusione del procedimento
- Art. 26 Rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 27 Contenuto ed efficacia del provvedimento
- Art. 28 Obblighi del concessionario
- Art. 29 Revoca, modifica e rinuncia
- Art. 30 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone
- Art. 31 Dichiarazione di decadenza
- Art. 32 Estinzione
- Art. 33 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive
- Art. 34 Subentro
- Art. 35 Rinnovo

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 36 Gestione del servizio
- Art. 37 Determinazione del canone Pubbliche Affissioni
- Art. 38 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni
- Art. 39 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni
- Art. 40 Modalità del servizio

TITOLO VI MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

- Art. 41 Oggetto
- Art. 42 Presupposto
- Art. 43 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni
- Art. 44 Versamento del canone
- Art. 45 Subentro, cessazioni, rimborsi

TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

- Art. 46 Attività di accertamento
- Art. 47 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi
- Art. 48 Sanzioni ed indennità

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 49 Norme transitorie e finali

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del canone

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali L. 267/2000, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge n. 160/2019, art. 1, dal comma 816 al comma 847, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale. Detto «canone», sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del territorio comunale. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salva diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

Art. 2 Presupposto e ambito di applicazione del canone

Il canone si applica:

1) Alle occupazioni di qualsiasi natura, anche abusive o senza titolo, delle aree e spazi, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Presupposto per l'applicazione del canone, sono altresì:

a. Le occupazioni sulle aree private sulle quali risulta costituita, nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti collegati direttamente due o più strade comunali. Tra le costituzioni di servitù di pubblico passaggio è integrata anche quella della "*dicatio ad patriam*" dove il proprietario mette volontariamente a

disposizione della collettività il proprio bene. Al fine della valutazione dell'uso pubblico sono considerati anche l'uso continuo, autonomo ed indiscriminato del bene stesso da parte della collettività e l'eventuale manutenzione, illuminazione pavimentazione sul bene stesso a carico dell'ente.

b. L'utilizzo di suolo comunale o di apposite strutture anche coperte destinate alla gestione delle soste a pagamento, dei mercati comunali ed attività similari;

c. La libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile, ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con il segnale di divieto di sosta;

d. La disponibilità di aree e spazi per l'occupazione ed a prescindere dall'effettiva occupazione degli stessi;

e. Il pagamento del canone in nessun modo sana l'occupazione abusiva.

2) Alla diffusione dei messaggi pubblicitari, visivi e acustici, mediante mezzi pubblicitari ed insegne, anche abusivi e senza titolo, installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato. Ai fini dell'applicazione del canone costituisce presupposto qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, comprese le immagini, che indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, risulti oggettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti a cui si rivolge, il nome, l'attività, il prodotto o che comunque promuova o migliori l'immagine del soggetto pubblicizzato. Presupposto e regole per l'applicazione del canone, sono altresì:

a. I messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

b. I mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

c. Tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, un bene, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata;

d. Le immagini anche esclusivamente decorative che richiamano, in ogni modo, all'attività esercitata;

e. Non si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone, le semplici cornici perimetrali, aventi funzionalità strumentali o di supporto e che non siano estensioni del mezzo o del messaggio;

f. Non costituisce presupposto per l'applicazione del canone la mera disponibilità del mezzo, potenzialmente idoneo alla diffusione dei messaggi ed a prescindere dall'effettiva presenza o diffusione degli stessi;

g. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento (300) centimetri quadrati, salvo i casi espressamente previsti ed ad esclusione della distribuzione di materiale pubblicitario quali manifestini, volantini e similari nonché alla pubblicità sonora, il cui canone viene determinato secondo specifiche disposizioni;

h. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie impositiva calcolata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente;

i. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

j. Il pagamento del canone in nessun modo sana la diffusione di messaggi non autorizzata.

k. Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per i quali, le stesse, abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819.

Art. 3 Criteri generali per la valutazione e determinazione del canone

1) Ai fini dell'applicazione delle tariffe, le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31 dicembre dell'ultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

2) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. Individuazione delle strade e degli spazi pubblici in ordine di importanza, in base alla suddivisione del territorio comunale in zone approvate con delibera consiliare, la cui differenza di tariffa standard tra la prima e l'ultima zona non potrà superare il 30%;

b. Entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;

c. Durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

d. Graduazione in relazione alla tipologia, finalità, beneficio ritratto, sacrificio imposto alla collettività dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, anche con riferimento al valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, all'impatto ambientale, paesaggistico e di arredo urbano con previsione di specifici coefficienti moltiplicatori, per determinate attività in relazione alle modalità di occupazione/esposizione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area;

3) I criteri generali di calcolo per la determinazione del canone di occupazione o esposizione pubblicitaria sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie annuali, o permanenti, il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa base annuale è determinata dalla tariffa standard

di cui all'articolo 1 comma 826 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160 per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;

b. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone dovuto, è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 160/2019 per i coefficienti moltiplicatori relativi alla specifica fattispecie, per la superficie espressa normalmente in metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, salvo diverse specificazioni, ed applicando inoltre le maggiorazioni e/o riduzioni previste dal presente regolamento;

4) Le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:

a. Sono annuali, o permanenti, quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per l'intero anno solare con carattere stabile, 24 ore su 24, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b. Sono temporanee quelle la cui durata, risultante dall'atto di concessione o autorizzazione, si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e, se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità;

5) Il canone, salvo i casi espressamente previsti, è commisurato ai metri quadrati relativi all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari;

6) Le occupazioni e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione;

7) In ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione di Enti pubblici territoriali ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun Ente.

Art. 4 Suddivisione del territorio in zone

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è basata su una unica categoria tariffaria.

Art. 5 Soggetti passivi e soggetti attivi

1) Soggetti passivi:

a. Per le occupazioni di suolo, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo e senza titolo, in proporzione alla superficie

sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido per l'intero al pagamento del canone, salvo il diritto di regresso;

b. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, anche in mancanza del titolo, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido anche il soggetto pubblicizzato. L'amministrazione può richiedere il versamento del canone indipendentemente ad uno dei soggetti citati, il quale avrà il diritto di rivalsa verso gli altri;

c. Il canone è indivisibile, nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso;

d. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile, in mancanza dell'amministratore sono fatte salve le disposizioni di cui sopra in materia solidarietà passiva. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune ed al suo concessionario, se la riscossione è affidata a terzi, la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

2) Soggetti attivi:

a. Il Comune;

b. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

c. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;

d. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui alla lettera c) spettano al concessionario. In ogni caso il rilascio dei titoli autorizzativi e le relative attività amministrative rimangono esclusiva prerogativa e competenza comunale, come disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici;

e. Il comune, in caso di affidamento della concessione per l'applicazione, la riscossione e l'accertamento a terzi, attribuisce le funzioni di agente accertatore ai dipendenti del concessionario, in ottemperanza al comma 179, art. 1, della Legge 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 6 Modalità di dichiarazione e versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti è dovuto, quale obbligazione autonoma, per anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito e dimostrato prima della consegna o ritiro della concessione/autorizzazione. La validità della dichiarazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, l'accredito del versamento del canone deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Il termine di scadenza dei pagamenti può essere derogato annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari annuali o permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno ma dopo la data del 30/9, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo con applicazione, per ogni mese o frazione, della tariffa annuale divisa in dodicesimi.
- 5) Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie annuali, permanenti o a carattere ricorrente, ai soli fini dell'applicazione del canone e per la semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, il canone si intende dovuto e confermato per gli anni successivi se non viene formalmente comunicata cessazione entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti.
- 6) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/9. Il mancato versamento od il versamento in ritardo, anche di una sola rata, rappresenta motivo di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano salve le applicazioni di indennità, sanzioni e le disposizioni in merito disciplinate in seguito.
- 7) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'autorizzazione/concessione o della presentazione, in deroga, della relativa dichiarazione per le fattispecie per le quali è esplicitamente prevista, e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.
- 8) Per le sole occupazioni temporanee superiori a 60 giorni, è consentita la rateazione entro la fine di ciascun mese solare con rate di uguale importo. Il pagamento della prima rata deve avvenire in ogni caso prima dell'occupazione e l'ultima entro la fine dell'occupazione.
- 9) Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, entro il 31/01 di ogni anno, è tenuto ad effettuare la dichiarazione delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti alla data del 31/12 dell'anno precedente ed eseguire il versamento del canone dovuto entro il 31/03 di ogni anno.
- 10) Il versamento del canone è arrotondato all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o

superiore a cinquanta centesimi di Euro e non è dovuto se di importo non superiore ad € 2,00.

11) Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12) Sono incentivate le forme telematiche di trasmissione, di richiesta e di rilascio di documenti, di pagamento ed, in genere, di ogni comunicazione. Analogamente, ed al fine di favorire i contribuenti e lo snellimento dell'azione amministrativa, non si rendono più necessarie forme di vidimazione in uso precedentemente (timbro su locandine e manifesti). In caso di affidamento della gestione a terzi per la riscossione del canone, il concessionario promuoverà in autonomia quanto previsto alla presente lettera.

Art. 7 Tariffe

1) Sono previste le due seguenti tipologie tariffarie, salvo le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare, classificate secondo la durata:

a. **annua o permanente**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore all'anno solare;

b. **giornaliera o temporanea**: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare.

2) La tariffa standard annua e giornaliera sono determinate in base alla classificazione anagrafica dell'Ente nella misura di cui ai commi 826 ed 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e sono pari rispettivamente ad € 30,00 ed € 0,60. Alle tariffe basi sono applicati i coefficienti di maggiorazione e riduzione di cui alle tabelle allegate al presente regolamento e precisamente:

TABELLA "A" OCCUPAZIONI ANNUE O PERMANENTI

TABELLA "B" OCCUPAZIONI GIORNALIERE O TEMPORANEE

TABELLA "C" ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERMANENTI

TABELLA "D" ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE

TABELLA "E" PUBBLICHE AFFISSIONI

TABELLA "F" OCCUPAZIONI NELLE AREE DEESTINATE AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

3) Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza concessione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, in aggiunta alla tariffa prevista per il canone, si applicherà anche la tariffa giornaliera per la riscossione della tassa rifiuti giornaliera nel rispetto disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 8 Riscossione coattiva

1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge al tempo vigenti. In particolare mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.

- 2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
- 3) Si applicano le procedure del Regolamento generale delle Entrate del Comune.

Art. 9 Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza motivata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 4) Il rimborso, se dovuto, deve essere eseguito entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda.
- 5) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare delle occupazioni e/o dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari al rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Art. 10 Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.

TITOLO II CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER LE OCCUPAZIONI

Art. 12 Classificazione delle occupazioni secondo tipologia e finalità

- 1) Le concessioni, al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di occupazioni secondo la seguente classificazione:
 - a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, serbatoi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;

- b. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo;
- c. Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
- d. Tagli strada, manomissioni, lavori e scavi del suolo pubblico;
- e. Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
- f. Passi e accessi carrabili;
- g. Ponteggi, steccati e simili per occupazioni edili;
- h. Mezzi pubblicitari e simili;
- i. Aree per spettacoli viaggianti;
- j. Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
- k. Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
- l. Tende, tendoni, ombrelloni e similari;
- m. Occupazioni generiche;
- n. Occupazioni per esposizioni di merce ed offerta servizi;
- o. Occupazione autostradali con viadotti e simili, qualora i beni siano affidati in concessione a terzi;
- p. Occupazioni con griglie e intercapedini;
- q. Occupazioni con stalli in superficie e/o struttura per parcheggi / soste a pagamento il cui servizio sia stato affidato in concessione dal Comune;
- r. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico;
- s. Occupazioni con impianti di ricarica veicoli e/o velocipedi elettrici.

Art. 13 Criteri e modalità di determinazione del canone

- 1) Criteri di determinazione del canone:
 - a) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 (**Tariffa € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti**) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno

precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze;

- b) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo a sviluppo progressivo (ad esempio manutenzione, posa cavi e condutture etc.) il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera relativa alle occupazioni con manomissioni stradali o del demanio;
- c) Per le occupazioni per le quali, eventualmente, sia corrisposto un canone o affitto omnicomprendivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall'ufficio comunale allo specifico capitolo di bilancio destinato all'entrata disciplinata dal presente regolamento;
- d) Per il calcolo della superficie dell'occupazione l'arrotondamento, espressa in metri quadrati viene effettuato delle frazioni all'unità superiore;
- e) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo, purchè non intralci la circolazione, diversamente la superficie da assoggettare sarà determinata in quella della maggior area del mezzo;
- f) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale; Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;
- g) Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, per motivi di viabilità, decoro urbano ed architettonico, ed al fine di incentivare le ultimazioni delle opere nel minor tempo possibile, sono da considerare comunque temporanee, con applicazione della tariffa giornaliera, anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni o all'anno solare.
- h) Alle occupazioni con gru e mezzi simili, si applica il canone sulla proiezione dell'intero spazio di manovra disponibile soprastante il suolo;
- i) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard è ridotta ad $\frac{1}{4}$ e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, alla tariffa è applicato un aumento di $\frac{1}{4}$ ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- j) Per occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione;
- k) Nel caso di occupazioni soprastanti il suolo con tende, ombrelloni e simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone si determina con riferimento alla

sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

- l) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 20%.
- m) Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:
 - n) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - o) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - p) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.
- q) Per le occupazioni con impianti di ricarica elettrica per veicoli e/o velocipedi, il canone deve essere calcolato in base alla superficie dello spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta che rimarranno comunque nella disponibilità del pubblico;
- r) Per le aree di manovra, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi a raso da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito

cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attività da parti del proprietario dell'accesso.

Art. 14 Esenzioni del canone

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ed ad esclusione di attività non direttamente correlate a tale esercizio, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

- d. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e. Le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo eseguite con festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, purchè non recanti messaggi pubblicitari;
- h. Le occupazioni con elementi d'arredo (ad esempio piante ornamentali, vasi, fiori, zerbini lanterne, lampade, lampioni) poste all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali, purchè non intralcino la circolazione e non vengano anche adoperati per delimitare le aree soggette a canone;
- i. Le occupazioni realizzate con attrezzature e beni necessari per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti, qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del comune;
- j. I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di *handicap*;
- k. I passi carrabili;
- l. Le occupazioni effettuate con balconi, le verande, i bow window, le mensole ed in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale ed i gradini;
- m. Le occupazioni effettuate con pensiline e le fermate relative al trasporto pubblico, qualora non contengano pubblicità;
- n. Le occupazioni con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o. Le occupazioni con rastrelliere per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- p. Occupazioni con griglie ed intercapedini;
- q. Occupazioni temporanee da parte di partiti o gruppi politici o sindacati per raccolta firme, tesseramento o propaganda elettorale fino a 10 mq.. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
- r. Le occupazioni realizzate da associazioni non aventi fine di lucro o che promuovono l'immagine della Comunità locale e/o nel caso che il Comune partecipi direttamente con il suo patrocinio alla realizzazione della manifestazione pubblica di promozione;
- s. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m., il canone non è dovuto per i soli stalli abbinati alla ricarica di veicoli elettrici che rimarranno nella disponibilità

del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Art. 15 Riduzioni e maggiorazioni del canone

- 1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario di cui agli allegati "A" e "B" con gli appositi coefficienti moltiplicatori.
- 2) Per le occupazioni temporanee, aventi durata superiore ai 15 giorni è applicata una riduzione del 50% (AD ESCLUSIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI)
- 3) Per le occupazioni temporanee aventi durata superiore ai 30 giorni è applicata una riduzione del 50%. (AD ESCLUSIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI)
- 4) Per le occupazioni temporanee con dehor annesso a locale di pubblico esercizio di somministrazione che abbiano durata non inferiore a mesi 12 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) si applica la riduzione del 50% della relativa tariffa.

TITOLO III CRITERI APPLICAZIONE CANONE PER I MEZZI E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ED INSEGNE

Art. 16 Classificazione delle diffusioni di messaggi pubblicitari, installazione di mezzi pubblicitari ed insegne, secondo tipologia e finalità

- 1) Le autorizzazioni, o relativa dichiarazione in deroga, ed al solo fine dell'applicazione del canone, sono individuate in base al tipo di diffusione di messaggi pubblicitari o l'installazione di mezzi o insegne, secondo la seguente classificazione:
 - a. Mezzi di pubblicità e diffusioni pubblicitarie varie, tra cui rientrano tutti quelli non elencati di seguito:
 - b. Insegne di esercizio: si definisce insegna di esercizio, ai soli fini dell'applicazione del canone, la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta - o non luminosa. Per insegne di esercizio si intendono comunque quelle contenenti il nome, la ragione sociale, gli indirizzi, le descrizioni delle attività, le indicazioni generiche dei beni venduti e dei prodotti offerti, loghi, stemmi, affreschi ed immagini relative all'attività esercitata, con esclusione di marchi o prodotti specifici di terzi. Non sono considerate insegne di esercizio quelle apposte al di fuori delle sedi effettive dell'impresa, intendendo per sedi effettive i luoghi in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti;

- c. Le insegne, ovvero quelle di cui al punto precedente, quando contengano anche pubblicità di altri soggetti, si definiscono insegne miste, ed al fine dell'applicazione del canone rientrano tra le insegne di esercizio quando installate nella sede dell'attività;
- d. Striscioni e similari che attraversano strade o piazze;
- e. Impianti a messaggio variabile;
- f. Veicoli: per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ed al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede;
- g. Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui attraverso veicoli e/o velocipedi pubblicitari (ad esempio "Camion Vela") appositamente adibiti e circolanti nel territorio comunale. Sono considerati come dei mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, nel caso di sosta anche per brevi periodi è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, altrimenti tali impianti verranno considerati stabili e sottoposti alla procedura autorizzatoria ed impositiva prevista per gli impianti fissi annuali;
- h. Distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- i. Pubblicità sonora;
- j. Pubblicità con proiezioni;
- k. Mezzi e messaggi atti ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività, anche se riferiti ad indicazioni di pubblica utilità, purchè riferiti ad attività commerciali, (ad esempio frecce direzionali, preinsegne e similari).
- l. Le pubbliche affissioni, di cui al titolo V.

Art. 17 Criteri e modalità di determinazione del canone

- 1) Criteri e modalità di determinazione del canone:
 - a. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte o immagini, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
 - b. Per i messaggi pubblicitari non inseriti all'interno di un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura geometrica piana regolare in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
 - c. Per i mezzi ed esposizioni bifacciali, ovvero a facciate contrapposte, si procede all'applicazione del canone autonomamente per ogni singolo lato, con arrotondamento indipendente al metro quadrato per ciascuna di esse;
 - d. Si considerano bifacciali i mezzi e le scritte, anche alfanumeriche, il cui messaggio sia autonomamente comprensibile o comunque intuibile da entrambi i lati;

- e. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti aziende diverse, collocati su un unico pannello e/o struttura, il canone deve essere autonomamente determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
- f. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base all'area della superficie complessiva del mezzo stesso;
- g. Per i mezzi, fascioni e similari che per caratteristiche, grafica, forma, colori, anche se privi di messaggi, rappresentino una continuità o rafforzamento di altri mezzi o messaggi o che comunque richiamano in ogni modo il soggetto passivo o la sua attività, si calcola la superficie aggiungendola, se presente, agli altri mezzi considerati;
- h. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione permanente tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescere l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- i. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante mezzi e strutture che per loro natura hanno delle finalità principali diverse dalla diffusione pubblicitaria (a solo titolo di esempio, tende e vetrine), la superficie impositiva è circoscritta al singolo messaggio pubblicitario, purché il mezzo non sia adibito nella maggior parte della sua superficie alla diffusione stessa;
- j. Per mezzi, insegne e la diffusione di singoli messaggi, anche se ciascuno inferiore a 300 centimetri quadrati, esposti in connessione logica tra loro, la superficie sarà determinata in quella complessiva dei messaggi o dei mezzi;
- k. I messaggi, mezzi ed insegne aventi caratteristiche od uso diversi o senza contiguità fisica o logica, non possono essere assoggettati al canone con calcolo della superficie complessiva;
- l. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione, superiori a 90 giorni di esposizione nello stesso anno solare, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- m. Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuati in deroga al rilascio dell'autorizzazione, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali ai fini della tariffazione;
- n. Per i mezzi e diffusioni pubblicitarie polifacciali, il canone è determinato in base alla superficie complessiva potenzialmente idonea a diffondere messaggi.

Art. 18 Esenzioni del canone

1) Sono esenti dal canone:

a. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

b. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, purché prive di pubblicità riferita a soggetti terzi;

c. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d. Le insegne di esercizio, come definite all'art. 16, di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine del calcolo dei metri quadrati, si considerano gli arrotondamenti per ciascun mezzo autonomamente identificato come insegna od insegna mista;

e. Le indicazioni relative al marchio di fabbrica, ad eccezione delle esposizioni pubblicitarie, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione il canone previsto per le esposizioni pubblicitarie. Non si considerano macchine da cantiere silo e similari adoperati per la produzione dei miscelati di intonaci, malte, vernici e simili;

f. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto purché apposta non più di due volte, e se ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadro;

g. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

h. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti e visibili solo all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. La pubblicità in tal caso è esente se esposta esclusivamente in concomitanza dell'evento sportivo considerato escludendo, comunque, dalla nozione di evento qualunque altra attività od utilizzo quali, ad esempio, gli allenamenti;

i. L'esposizione di locandine, di striscioni e di volantini relativi alla campagna per la ricerca di volontari, donatori e raccolta fondi delle seguenti associazioni, comitati e sedi locali: CROCEROSSA ITALIANA, AVIS, ADMO, AIRC, LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI.

l. I mezzi pubblicitari situati all'interno dei locali inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino complessivamente la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

m. Gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato (purché non contengano alcuna pubblicità).

Art. 19 Riduzioni, maggiorazioni e importi minimi del canone

- 1) Si applicano le riduzioni e le maggiorazioni, come ulteriormente stabilito dal tariffario di cui alle tabelle "C" e "D" con gli appositi coefficienti moltiplicatori.
2. Per le esposizioni temporanee di manifesti, locandine, cartelli e mezzi simili, la misura di tariffa è commisurata al mese solare al quale corrisponde un'autonoma obbligazione;
3. Per la distribuzione, in qualsiasi modo eseguita, di materiale pubblicitario, quali depliant, volantini, manifestini e simili, oppure mediante persone circolanti con cartelli o mediante distributore fisso si applica la tariffa per il numero di persone impiegate o numero di distributori utilizzati per i giorni di distribuzione, indipendentemente dalla quantità del materiale distribuito o dalla misura dei mezzi, ovvero anche se di superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00;
4. Alla pubblicità sonora la tariffa del canone è applicata a giorno per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite. L'importo minimo del canone comunque dovuto è pari ad € 12,00. Non si applica la misura in metri quadrati;
5. Alla pubblicità con proiezioni luminose si applica un canone giornaliero minimo comunque dovuto pari ad € 20,00. Non si applica la misura in metri quadrati.
6. Ai veicoli che espongono pubblicità annuale per conto proprio e su veicoli di proprietà dell'impresa è applicato un canone annuo indipendentemente dalla superficie utilizzata. Il canone è commisurato e distinto per: autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, autoveicoli con portata inferiore ai 3.000 kg, motoveicoli ed altri veicoli non ricompresi precedentemente. Per i veicoli circolanti con rimorchio pubblicizzato il canone è raddoppiato;
7. Alle diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, culturali e sportive realizzate da soggetti che non hanno scopo di lucro si applica una riduzione del 50% purché non contenenti anche pubblicità di soggetti commerciali;
8. Alle diffusioni pubblicitarie effettuate con il patrocinio di un ente pubblico territorialmente competente nel comune, purché effettuate senza fini economici e senza l'organizzazione o partecipazione o la presenza nel mezzo di soggetti commerciali, si applica una riduzione del 50%;
9. Alle pubblicità realizzate con spettacoli viaggianti si applica una riduzione del 50%.

TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Art. 20 Concessioni ed autorizzazioni. Principi generali.

- 1) Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

- 2) La variazione del messaggio pubblicitario esposto ed autorizzato, purchè non comporti variazioni alla struttura del mezzo od alle dimensioni, non è soggetta a nuova autorizzazione ma in ogni caso deve essere comunicata.
- 3) Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 4) Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Fanno eccezione unicamente le insegne d'esercizio, le targhe e le esposizioni su immobili privati disciplinate in modo specifico dall'art. 21 del presente Regolamento.
- 5) Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune o al suo concessionario, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 7) I cartelli "vendesi/affittasi" senza l'indicazione di soggetti terzi e affissi sugli immobili posti in vendita o in affitto, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
- 8) Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
- 9) Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
- 10) Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune.
- 11) Per l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero la presa d'atto della denuncia d'inizio attività nei casi in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento per le attività commerciali su aree pubbliche di codesto Comune;
- 12) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel rispetto dei limiti imposti dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (articolo 23 D.lgs. 285/1992 – articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 – D.P.R. 610/1996).

13) In tutto il territorio comunale, per il decoro urbano e l'igiene pubblica, è vietato il volantinaggio di qualunque tipologia ad esclusione del volantinaggio in buca.

Art. 21 SCIA per insegne d'esercizio, targhe ed esposizioni su immobili privati

1) Esclusivamente per le esposizioni pubblicitarie, insegne d'esercizio e targhe affisse su immobili privati è prevista, in ottica semplificativa, la presentazione di una SCIA anziché la richiesta di Autorizzazione Comunale.

2) Detta SCIA segue, per quanto compatibili, le disposizioni relative all'avvio del procedimento amministrativo e l'istruttoria previste per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie di cui ai successivi artt. 22 e 24 del presente Regolamento.

3) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di trenta giorni (30); lo scadere del termine determina assenso alla installazione o esposizione pubblicitaria, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone, se dovuto, unitamente all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 1 del successivo articolo 26.

4) La durata della SCIA è intesa di 3 anni ed il rinnovo è disciplinato dal successivo art. 35 del presente Regolamento.

5) Per quanto riguarda la revoca, la modifica e la rinuncia, per la decadenza e per l'estinzione della SCIA si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 29,30,31 e 32 del presente Regolamento.

6) Nel caso di subentro per la SCIA vale quanto disposto dal successivo art. 34.

Art. 22 Avvio del procedimento amministrativo

1) Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione per l'occupazione di spazi pubblici o autorizzazione/SCIA (di cui all'art. 21) per l'esposizione pubblicitaria inizia con la presentazione della domanda/SCIA (di cui all'art. 21) al Comune da inviarsi, di norma per via telematica tramite il portale del Comune ovvero da consegnarsi presso lo sportello competente ad emettere gli atti amministrativi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

2) La domanda/SCIA (di cui all'art. 21) deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione o esposizione pubblicitaria che si intende realizzare. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

3) La domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, e la SCIA, devono contenere, a pena di improcedibilità:

a. Nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita IVA qualora lo stesso ne sia in possesso, telefono, mail e pec;

b. Nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;

c. Nel caso di condomini la domanda/SCIA deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'Amministratore, la domanda/SCIA va sottoscritta da tutti i condomini;

d. L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta di occupazione o di installazione del mezzo pubblicitario, oppure, qualora l'installazione avvenga su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'ubicazione del luogo esatto dell'occupazione o di collocazione dell'esposizione deve essere individuato e definito sulla cartografia comunale.

e. L'entità espressa in metri quadrati o (metri lineari) e la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, dell'occupazione o esposizione pubblicitaria oggetto del provvedimento amministrativo;

f. La tipologia dell'occupazione o di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria oggetto della richiesta;

g. Il contenuto del messaggio pubblicitario;

h. L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

i. La descrizione particolareggiata dell'occupazione qualora consista nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto o dell'installazione / esposizione pubblicitaria da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno, corredata da documentazione fotografica od immagini;

j. L'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi un'attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;

k. L'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione / autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.

4) Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

5) Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.

6) Al fine di semplificare la sua formulazione il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

7) Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda/SCIA per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni con cantieri, opere, traslochi o altre necessità è richiesta la presentazione delle pratiche, corredate della necessaria documentazione, almeno 10 giorni lavorativi prima, ad eccezione delle richieste di proroga di autorizzazioni già concesse, almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria.

Nel caso di occupazioni d'urgenza rilevate dal Comune, almeno 3 giorni lavorativi prima.

Per le manifestazioni il programma di massima dell'evento va presentato almeno 15 giorni lavorativi prima ed i dettagli definitivi dell'occupazione almeno 10 giorni lavorativi prima.

8) In deroga, come previsto dal comma 821, lett. e), art. 1 della Legge n. 160/2019, la domanda non è prevista e risulta assolta da una comunicazione o richiesta, da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:

- a. Locandine;
- b. Pubblicità su veicoli;
- c. Volantini, depliant;
- d. Mezzi e esposizioni pubblicitarie all'interno dei locali o comunque non visibili da luogo pubblico;
- e. Vetrofanie temporanee;
- f. Affissioni del servizio pubblico;
- g. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione/SCIA, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione ed al relativo pagamento del canone, ove non esente;
- h. Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).

Art. 23 Termini per la definizione del procedimento amministrativo

1) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di trenta giorni (30) dalla data di protocollazione della domanda presso l'ufficio di ricevimento delle domande.

2) Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello di rilascio del provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, il termine è elevato a 45 giorni;

3) In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 24 Istruttoria

1) L'ufficio comunale competente, ricevuta la domanda, la SCIA (nei casi di cui all'art. 21) o la comunicazione di esposizione pubblicitaria avvia il corrispondente procedimento istruttorio, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2) Ove la documentazione risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione prevista, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.

3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.

4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.

5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della ~~domanda~~ documentazione, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Art. 25 Conclusione del procedimento

1) Il responsabile del procedimento, riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, procede alla determinazione del canone oppure a richiederne il calcolo all'eventuale competente Concessionario per i servizi affidati in concessione, dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento di concessione o autorizzazione. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento unitamente alla regolarità della documentazione, autorizza l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.

2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione / autorizzazione / SCIA (di cui all'art. 21) l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

3) Per i relativi adempimenti, la copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'Ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 26 Rilascio della concessione o autorizzazione ed efficacia della SCIA

1) Il rilascio della concessione o autorizzazione come pure l'efficacia della SCIA nei casi previsti dall'art. 21 del presente Regolamento, sono subordinati all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. Pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- b. Pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- c. Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- d. Versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e. Pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.

2) Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita in € 516,46. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Art. 27 Contenuto ed efficacia del provvedimento

1) Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a. La misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b. La misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
- c. La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d. Gli obblighi del concessionario;
- e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone disciplinato dal presente Regolamento;

2) Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria e la SCIA devono contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a. La tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b. La misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;

- c. La durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d. Gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - e. L'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone del canone disciplinato dal presente Regolamento.
- 3) La concessione o autorizzazione o SCIA acquista efficacia solamente previo l'avvenuto pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone dovuto.

Art. 28 Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario ha i seguenti obblighi:
- a. Rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione, nonché tutte le prescrizioni imposte dalle vigenti normative di settore;
 - b. Non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche;
 - c. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione;
 - d. Di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta;
 - e. Utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - f. Custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - g. Mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Art. 29 Revoca, modifica e rinuncia

- 1) L'amministrazione può revocare d'ufficio o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione o SCIA, nei seguenti casi:
- a. Se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto;
 - b. Se viene occupato il suolo pubblico o esposta pubblicità in misura maggiore di quella concessa o autorizzata, qualora il titolare della concessione / autorizzazione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - c. Se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi rispetto da quelli per il quale esso è stato concesso;

d. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione pubblicitaria, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti;

e. Per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso, qualora non sia possibile trasferire la concessione / autorizzazione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;

f. In qualsiasi momento il Comune lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'insanabile pregiudizio a diritti o interessi generali.

2) Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento prevista alla lettera e) del precedente comma.

3) Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.

4) Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Art. 30 Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1) Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione o SCIA:

a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive;

b. L'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo pubblico o nell'atto di autorizzazione di mezzi pubblicitari, dell'eventuale spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

c. La violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, delle norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;

d. Il mancato ritiro della concessione / autorizzazione ovvero la mancata occupazione o attivazione della pubblicità richiesta entro 15 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario della concessione / autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata;

e. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività a seguito della chiusura dell'unità locale medesima.

2) L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3) La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.

4) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Art. 31 Dichiarazione di decadenza

1) La decadenza dalla concessione o autorizzazione o SCIA è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:

- a. Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso per l'esposizione pubblicitaria;
- b. Violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione o SCIA.

Art. 32 Estinzione

1) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione o SCIA:

- a. La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche;
- b. La sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c. Il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Art. 33 Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1) Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2) Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3) Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 34 Subentro

- 1) Il provvedimento di concessione o autorizzazione o SCIA all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con corredata dagli elementi previsti.
- 3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
- 4) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
- 5) Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 35 Rinnovo

- 1) I provvedimenti di concessione, autorizzazione e SCIA, se non diversamente stabilito sul provvedimento, hanno durata di tre anni e sono tacitamente rinnovati per un uguale periodo a ogni loro scadenza, salvo diverse disposizioni Comunali.
- 2) Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
- 3) Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

TITOLO V LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 36 Gestione del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.

3. Per le pubbliche affissioni la tariffa è la medesima per tutte le zone del territorio comunale.

Art. 37 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato "E" del presente regolamento.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Art. 38 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 39;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui al comma 1 lettere b) e c), il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni

appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 39 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Art. 40 Modalità del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le

ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

9. Il comune può autorizzare, a domanda degli interessati, le imprese di pompe funebri e le tipografie che stampano i necrologi all'affissione diretta negli spazi riservati alle affissioni prive di finalità economiche, nei casi in cui il servizio comunale non possa provvedervi. Le predette ditte dovranno effettuare il versamento dei relativi diritti di affissione e d'urgenza nei termini e modalità stabiliti nell'autorizzazione.

10. Per le affissioni mortuarie a seguito di evento sopravvenuto in giorno prefestivo o festivo con necessità di affissione urgente ed improrogabile, per comunicazione del Rosario o della Cerimonia Funebre sono dovuti i soli diritti di affissioni e non quelli di urgenza, sempre previa comunicazione all'Ufficio competente anche tramite posta elettronica.

TITOLO VI I MERCATI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

Art. 41 Oggetto

1) Ai sensi dell'art.1, comma 837 e seguenti della L.160/2019, il titolo VI del presente Regolamento, disciplina i criteri e le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati Comunali anche in strutture attrezzate.

2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della **Legge Regionale n. 28 del 12/11/1999**, D.G.R. N. 32-2642 del 02/04/2001 e del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 42 Presupposto

- 1) Per l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è dovuto, dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, il relativo canone in base ai giorni autorizzati per lo svolgimento del mercato.
- 2) Per le occupazioni di commercio al dettaglio non ricomprese tra quelle di cui al precedente comma 1 si applica la disciplina e le tariffe stabilite dal presente regolamento.
- 3) La tariffa per la determinazione del canone dovuto, è stabilita in base alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla durata della stessa.
- 4) La durata giornaliera dei mercati è quella stabilita dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.
- 5) Le superfici da assoggettare a canone comprendono i depositi, le attrezzature ed i veicoli che occupano spazi ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 6) Per quanto non specificatamente regolamentato in questo titolo si applicano, per quanto compatibili, le altre disposizioni generali del Regolamento Comunale e quelle per la disciplina delle attività commerciali su area pubblica.

Art. 43 Criteri determinazione del canone, maggiorazioni e riduzioni

- a. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e per Comuni fino a 10.00 abitanti è pari ad € 30,00. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come da allegata Tabella "F" dei coefficienti moltiplicatori.
- b. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019 e per i Comuni fino a 10.000 abitanti è pari ad € 0,60 . I coefficienti moltiplicatori della tariffa nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella Tabella "F" allegata al presente regolamento. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per fasce orarie, fino ad un massimo di 9 ore, qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore si applica la tariffa giornaliera, in ragione della superficie;
- c. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento come definito dal coefficiente moltiplicatore del tariffario;
- d. In occasione delle annuali Fiere storiche di San Giuseppe e dei Santi la superficie dei posteggi di grande dimensione degli espositori di macchine ed attrezzature per l'agricoltura è calcolata nel seguente modo:
oltre a mq. 50 e fino a mq. 84 verranno tassati mq. 50, mentre la parte eccedente i mq. 84 verrà ridotta del 40%, a condizione che gli occupanti presentino unica istanza formale annuale di partecipare ad entrambe le Fiere;
- e. L'adesione alle annuali Fiere storiche di San Giuseppe e dei Santi si intende per l'intera durata della manifestazione ed il canone sarà, pertanto, calcolato in ragione della stessa (ad esclusione ovviamente degli spuntisti).

Art. 44 Versamento del canone

1) Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 258,36. Qualora l'importo dovuto sia superiore è consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio-consegna della concessione/autorizzazione.

3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato con accredito entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 45 Subentro, cessazioni, rimborsi

1) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

3) Nel caso in cui il titolare della concessione rinuncia alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.

TITOLO VII OCCUPAZIONI E DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI ABUSIVI, SANZIONI ED INDENNITÀ'

ART. 46 Attività di accertamento

1) All'accertamento delle violazioni dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 179 il Responsabile dell'entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, qualora il servizio sia stato affidato in concessione, e ai quali, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2) Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3) Il comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione dell'indennità sostitutiva per le occupazioni o esposizioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute redatto dal Responsabile dell'entrata e con invito ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla stessa notifica.

4) Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 47 Occupazioni e diffusione di messaggi abusivi

1) Sono abusive le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie:

- a. Realizzate senza la concessione / autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa o comunque difforme da quella prevista nella concessione / autorizzazione;
- b. Occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità;
- c. Eccedenti lo spazio di occupazione concesso o esposizione pubblicitaria autorizzata;
- d. Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o autorizzazione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e. Mantenuite in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;
- f. Attuate e mantenute in opera durante periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
- g. Effettuate da persona diversa dal concessionario salvi i casi di subingresso regolarmente avvenuti;
- h. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano annuali o permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee tutte le altre. Per le occupazioni annuali o permanenti, la decorrenza si presume comunque effettuata, ai fini della tariffazione, indennità o sanzione, dal primo giorno dell'anno in cui è stata rilevata. Per quelle temporanee a tariffa giornaliera la decorrenza si presume comunque effettuata dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento mentre per quelle temporanee a tariffa mensile la decorrenza si presume comunque effettuata dal primo giorno dell'anno.

Art. 48 Sanzioni ed indennità

1) Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (quali l'obbligo di rimozione delle opere abusive e riduzione in pristino dello stato delle cose) - stabilite dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2) Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determinano, per i soggetti di cui all'articolo 21 del presente regolamento, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a. Un'indennità sostitutiva nella misura pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata concessa, autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%;
- b. La sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità di cui alla lettera a);
- c. Le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

3) In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla all'indennità e alla sanzione di cui al precedente comma del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:

- a. Al pagamento delle somme dovute;
- b. Alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c. All'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

4) Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente o il Concessionario per i servizi affidati in gestione, dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione.

6) L'omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.

7) L'omesso versamento del canone comporta la decadenza della concessione come previsto dall'art. 29 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e, come tali, soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti.

8) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

9) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale - maggiorato di due punti percentuali - con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

10) L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

11) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

12) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

13) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 49 Norme transitorie e finali

- 1) Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 19/07/2002.
- 2) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
- 3) Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale **n. 46 in data 23/9/94** e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. **16** approvata dalla Giunta Comunale in data **28/01/2020** restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee e le affissioni fino alla piena attuazione del presente Regolamento.
- 4) Il regolamento per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. **11 del 27/05/1994** e s.m.i., nonché la delibera tariffaria n. **3** approvata dalla Giunta Comunale in data **12/01/2015** restano applicabili fino alla piena attuazione del presente Regolamento.
- 5) Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni.
- 6) Si ritengono valide le concessioni, autorizzazioni e dichiarazioni già rilasciate o presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità o della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al D. Lgs. 507/1993 attive al 31.12.2020.
- 7) Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021.